

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 23 dicembre 2008

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4

Agli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia e che si dichiarano disposti a fornire ore supplementari senza compensazione del tempo di lavoro può essere concessa la stessa indennità riconosciuta al personale dell'amministrazione generale della Confederazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

23 dicembre 2008

In nome del Tribunale federale svizzero:
Il presidente, Arthur Aeschlimann
Il segretario generale, Paul Tschümperlin

¹ RS 172.220.114

